

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'appellante è dispensato dall'onere di provare la propria legittimazione in caso di implicita ammissione di essa da parte dell'appellato

Qualora parte appellata, nel costituirsi in grado di [appello](#), non soltanto non abbia contestato la [legittimazione](#) dell'appellante, ma abbia proposto contro di essa appello incidentale sulle spese del giudizio di primo grado, riconoscendola quindi come sua legittima controparte nel giudizio di gravame, non può contestarne poi la legittimazione nella comparsa conclusionale. In tal caso, quindi, l'appellante è dispensato dall'onere di provare la propria legittimazione, essendovi stata implicita ammissione di essa da parte dell'appellato. Se è vero, infatti, che la parte attrice o impugnante ha l'onere di dimostrare in giudizio i presupposti della propria legittimazione ad agire, così come gli elementi costitutivi del diritto azionato, è anche vero che la presa di posizione assunta dal convenuto o appellato con la comparsa di risposta rende superflua la prova delle allegazioni dell'attore nel caso in cui il convenuto stesso riconosca il fondamento di tali allegazioni, oppure articoli una difesa incompatibile con la sua negazione e che non può essere smentita da una difesa successiva.

NDR: in senso conforme [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 16.02.2016, n. 2951](#); cfr. inoltre, quanto alla rilevanza del comportamento processuale della controparte, ai fini della prova della legittimazione ad agire dell'agente o impugnante, Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11650 e 25/02/2009, n. 4468, nonché Cass. 31/01/2014, n. 2131 e 09/12/2015, n. 24866.

## Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 8.2.2018, n. 3090

...omissis...

Rilevato che:

la Corte l'appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da sssss avverso la sentenza del Tribunale di Trani con cui era stata accolta la domanda risarcitoria proposta da E. nei confronti del ssssss., statuendo il difetto sia di legitimatio ad processum che di legitimatio ad causam dell'appellante; ha accertato sssss, in forza di procura conferitagli dall'amministratore delegato il 16 ottobre 2003, non prodotta tuttavia in giudizio, e che l'appellante non aveva neppure documentato il titolo della sua legittimazione ad impugnare una sentenza pronunciata nei confronti di un soggetto diverso, Banco ssssssss cassazione con cinque motivi, cui l'intimata E. s.r.l. ha resistito con controricorso; la Procura generale ha presentato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1, chiedendo accogliersi i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto; entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Considerato che:

il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la negazione della legitimatio ad processum dell'appellante, è fondato sotto l'assorbente profilo ssss con il ricorso per cassazione (per l'ammissibilità della ratifica anche in sede di impugnazione cfr., per tutte, Cass. Sez. U. 04/03/2016, n. 4248 e 19/04/2010, n. 9217);

fondati sono anche il secondo, il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto attinenti tutti alla legitimatio ad causam, sotto forma di legittimazione ad impugnare, che la ricorrente ribadisce puntualizzando che ssss (che le aveva conferito un ramo di azienda, come sopra ricordato) aveva incorporato a suo tempo Banco ssss convenuta in primo grado; tali motivi sono fondati per l'assorbente ragione che l'appellante era dispensata dall'onere di provare la propria legittimazione, essendovi stata implicita ammissione di essa da parte dell'appellata; quest'ultima, invero, nel costituirsi in grado di appello, non soltanto non aveva contestato la legittimazione dell'appellante, ma aveva proposto contro di essa appello incidentale sulle spese del giudizio di primo grado, riconoscendola quindi come sua legittima controparte nel giudizio di gravame; con la conseguenza che non poteva contestarne poi la legittimazione nella comparsa conclusionale, come invece era avvenuto;

se è vero, infatti, che la parte attrice o impugnante ha l'onere di dimostrare in giudizio i presupposti della propria legittimazione ad agire, così come gli elementi costitutivi del diritto azionato, è anche vero che la presa di posizione assunta dal convenuto o appellato con la comparsa di risposta rende superflua la prova delle allegazioni dell'attore nel caso in cui il convenuto stesso riconosca il fondamento di tali allegazioni, oppure articoli una difesa incompatibile con la sua negazione e che non può essere smentita da una difesa successiva (cfr., a quest'ultimo proposito, di recente, Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951; cfr. inoltre, quanto alla rilevanza del comportamento processuale della controparte, ai fini della prova della legittimazione ad agire dell'agente o impugnante, Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11650 e 25/02/2009, n. 4468, nonché Cass. 31/01/2014, n. 2131 e 09/12/2015, n. 24866);

resta assorbito il quinto motivo di ricorso, con il quale si solleva eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 183 c.p.c., comma 3, artt. 345,359 c.p.c. e art. 372 c.p.c., comma 2, ove interpretati nel senso di escludere la legittimazione dell'appellante per effetto della tardiva contestazione dell'appellato; la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale esaminerà il gravame dell'appellante e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione.